

**Ricorso proposto il 4 giugno 2008 — Amertranseuro International Holdings e altri/Commissione**

(Causa T-212/08)

(2008/C 197/55)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrenti:* Amertranseuro International Holdings Ltd (Londra, Regno Unito), Trans Euro Ltd (Londra, Regno Unito) e Team Relocations Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: sig. L. Gyselen, avvocato)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

**Conclusioni delle ricorrenti**

- Annullare l'art. 2, lett. i), della decisione della Commissione 11 marzo 2008 (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco), nella parte in cui dichiara le ricorrenti responsabili in solido per l'asserita violazione, da parte della Team Relocations NV, nel periodo tra gennaio 1997 e settembre 2003, degli artt. 81 CE e 53 SEE;
- in subordine, annullare l'art. 2, lett. i), di detta decisione in quanto non limita effettivamente la responsabilità in solido dell'Amertranseuro Ltd per l'importo di EUR 1,3 milioni;
- condannare la Commissione alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

Le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale, ai sensi dell'art. 230 CE, della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008) 926 def. (caso COMP/38.543 — Servizi internazionali di trasloco) (la «decisione controversa»), relativa ad un procedimento a norma degli artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1, SEE. Più precisamente, le ricorrenti chiedono l'annullamento parziale dell'art. 2, lett. i), della decisione controversa nella parte in cui le dichiara responsabili in solido per l'asserita partecipazione della Team Relocations NV (TRNV) all'infrazione descritta all'art. 1 della medesima decisione.

Le ricorrenti deducono due motivi a sostegno delle loro conclusioni.

In primo luogo, la Commissione avrebbe commesso un errore dichiarandole tutte e tre responsabili nonostante esse non fossero, né avessero potuto essere, consapevoli del coinvolgimento della TRNV nell'asserita violazione. In secondo luogo, la Commissione sarebbe incorsa in uno sviamento di potere nell'imporre loro un'ammenda che non sono in grado di pagare.

**Ricorso proposto il 9 giugno 2008 — Paul Alfons Rehbein/UAMI — Hervé Dias Martinho e Manuel Dias Martinho (Outburst)**

(Causa T-214/08)

(2008/C 197/56)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG (Glinde, Germania) (rappresentante: avv. T. E. Lampel)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso:* Hervé Dias Martinho e Manuel Carlos Dias Martinho (Le Plessis Tréville, Francia)

**Conclusioni della ricorrente**

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 13 marzo 2008 nel procedimento R 1261/2007-2; e
- condannare l'UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente.

**Motivi e principali argomenti**

*Richiedente il marchio comunitario:* controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «Outburst» per prodotti delle classi 16, 18 e 25 — domanda n. 4 318 333

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* la ricorrente

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio nazionale denominativo «Outburst» per prodotti della classe 25 — registrazione tedesca n. 399 40 713

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto totale dell'opposizione

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché il marchio nazionale anteriore sarebbe stato seriamente utilizzato per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato; violazione dell'art. 76, n. 1, lett. f), del

suddetto regolamento, poiché la commissione di ricorso avrebbe erroneamente omissso di prendere in considerazione l'attestazione dell'amministratore delegato della ricorrente; violazione dell'art. 74, n. 2, dello stesso regolamento e della regola 22, nn. 1 e 2, del regolamento della Commissione n. 2868/95 <sup>(1)</sup>, poiché gli ulteriori elementi di prova forniti nella fase del procedimento di opposizione sarebbero ammissibili e avrebbero dovuto essere presi in considerazione per valutare il serio utilizzo del marchio su cui si fonda l'opposizione; violazione del diritto al contraddittorio della ricorrente, poiché la commissione di ricorso avrebbe considerato prove relative all'uso prodotte dopo la scadenza del termine.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).

### Ricorso proposto l'11 giugno 2008 — Lemans/UAMI — Stephen Turner (ICON)

(Causa T-218/08)

(2008/C 197/57)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Lemans Corporation (Janesville, Stati Uniti) (rappresentante: M. Cover, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

*Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:* Stephen Turner (Luddington, Regno Unito)

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 28 marzo 2008 nel procedimento R 589/2007-2;
- respingere l'opposizione e proseguire la procedura di registrazione del marchio comunitario di cui trattasi; e
- condannare il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, comprese quelle dei procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale di primo grado.

#### Motivi e principali argomenti

*Richiedente il marchio comunitario:* la ricorrente

*Marchio comunitario di cui trattasi:* il marchio figurativo «ICON» per prodotti e servizi delle classi 9, 18 e 25 — domanda n. 2 197 366

*Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:* il controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione:* il marchio denominativo nazionale «IKON» per beni della classe 9 — registrazione marchio britannico n. 2 243 676

*Decisione della divisione di opposizione:* rigetto totale della domanda

*Decisione della commissione di ricorso:* rigetto del ricorso

*Motivi dedotti:* la commissione di ricorso avrebbe erroneamente affermato che il controinteressato dinanzi ad essa non era legittimato a proporre l'opposizione.

### Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Impala/Commissione

(Causa T-229/08)

(2008/C 197/58)

*Lingua processuale: l'inglese*

#### Parti

*Ricorrente:* Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, associazione internazionale) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Crosby, J. Golding, solicitors, e avv. I. Wekstein)

*Convenuto:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 3 ottobre 2007 nel caso n. COMP/M.3333 — Sony/BMG che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 <sup>(1)</sup>;
- condannare la Commissione alle spese.